

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "INFORMAGIOVANI ETS"

Titolo I. SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Allegato "A"
ai nn. 56986/17138

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito "Codice del Terzo Settore"), del Codice Civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata "INFORMAGIOVANI", di seguito denominata "Associazione".

1.2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo ed opera su tutto il territorio nazionale ed europeo.

1.3. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Palermo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

**Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"
o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"**

2.1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "InformaGiovani ETS" oppure "InformaGiovani Ente del Terzo Settore".

2.2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3. Scopo

3.1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell'antifascismo, della partecipazione sociale, della Pace e di rispetto e valorizzazione delle diversità.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in favore degli associati e delle associate, dei rispettivi familiari e di terze persone, di una o più attività di interesse generale.

3.2. In particolar modo, l'Associazione mira a:

a) tutelare e promuovere i diritti civili, con particolare riferimento ai diritti dei e delle minori e dei/delle giovani così come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e delle bambine del 20 novembre 1989;

b) promuovere il diritto all'informazione e alla partecipazione dei/delle giovani, così come sanciti dalla Carta Europea dell'Informazione per la Gioventù adottata a Bratislava il 3 dicembre 1993 dalla IV Assemblea Generale di Eryica e come sanciti dalla Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi dell'Unione Europea, approvata il 1° dicembre 2000;

c) tutelare gli interessi sociali e collettivi, con particolare attenzione a quelli delle persone svantaggiate e marginalizzate o a rischio di marginalizzazione sociale, con particolare ai giovani e alle giovani;

d) promuovere l'educazione formale e informale, l'istruzione e la formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e per le finalità della promozione della crescita umana e sociale e per il contrasto della povertà educativa;

e) promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse e dei beni naturali;

f) promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

g) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, volte a promuovere i temi oggetto dell'attività associativa;

h) promuovere, sostenere e realizzare direttamente attività di ricerca scientifica relativa ai temi di interesse dell'associazione nonché eventuale attività editoriale sugli stessi temi;

j) promuovere attività a supporto della cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125 dell'11 agosto 2014 e successive modificazioni;

k) promuovere attività a supporto e per la diffusione della conoscenza del commercio equo e solidale;

l) promuovere e favorire la conoscenza dei servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone fragili;

m) organizzare o supportare l'organizzazione di servizi di alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

n) organizzare servizi di accoglienza umanitaria, assistenza ed integrazione sociale di persone senza dimora, in emergenza abitativa, migranti o in condizioni di emergenza sociale;

p) promozione della cultura della legalità, promuovendo anche, a livello locale, nazionale ed internazionale, l'utilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) la promozione della cultura della pace tra i popoli e della prassi della non-violenza e della difesa non armata;

r) promuovere il volontariato locale ed internazionale come strumento di intervento sociale e di costruzione di una società solidale, equa e promotrice dei valori di Pace e Giustizia;

Articolo 4. Attività e funzionamento

4.1. Per il perseguimento degli scopi di cui al presente Statuto, l'Associazione promuove e cura l'organizzazione diretta su scala locale, nazionale ed internazionale di attività di informazione e formazione, volontariato, mobilità educativa, culturali, sociali, sportive, ricreative ed editoriali, nonché la promozione di tali attività quali strumenti di intervento sociale.

4.2. L'Associazione può altresì federarsi a strutture nazionali o internazionali e promuovere forme di cooperazione, associazione e federazione stabile o momentanea con altre associazioni, enti o istituzioni pubblici e privati aventi gli stessi scopi. L'adesione a federazioni o altre forme di collaborazione e cooperazione stabile così come forme di cooperazione e collaborazione momentanea sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

4.3. L'Associazione potrà promuovere la costituzione e potrà gestire direttamente sportelli e servizi "InformaGiovani", banche dati, biblioteche, emeroteche, videoteche e centri di documentazione, nonché la pubblicazione di riviste o altre iniziative editoriali e la gestione di servizi informatici e di informazione, di orientamento scolastico e professionale,

di tutorato degli studenti, nonché corsi di formazione ed informazione per giornalisti ed operatori dei settori di attività dell'Associazione.

4.4. L'Associazione può svolgere, ex Articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4.5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4.6. Le attività dell'Associazione sono ispirate ai principi di pari opportunità e del rispetto dei diritti della persona. Esse sono improntate alla promozione dell'inclusione sociale, anche ricorrendo, ove necessario, a forme di "discriminazione positiva" o sostegno diretto a favore di soggetti svantaggiati.

Titolo II. NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 5. Norme sull'ordinamento interno

5.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Tutti i soci e le socie hanno diritto di elettorato attivo. Tutti i soci e le socie maggiorenni hanno diritto di elettorato passivo.

5.2. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai loro diritti e ai loro doveri nei confronti dell'Associazione.

5.3. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse modalità di iscrizione che violino tale principio, introducendo criteri strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5.4. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

5.5. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5.6. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati ad eccezione dei minorenni possono esservi nominati.

Articolo 6

Associati

6.1. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche italiane e straniere, le associazioni ed enti del Terzo Settore o enti italiani e stranieri senza scopo di lucro che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- (i) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- (ii) accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

6.2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore

6.3. Gli associati stranieri, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, devono avere residenza o sede legale in un Paese dell'Unione Europea.

6.4. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona del proprio

rappresentante legale ovvero altro soggetto delegato dal proprio Consiglio Direttivo.

6.5 Per i soci minorenni, la domanda di associazione deve essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

6.6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 7

Procedura di ammissione

7.1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

(i) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza e identificativo fiscale del paese di residenza;

(ii) dichiarare di aver preso visione e di impegnarsi ad accettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

7.2. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La mancata decisione entro trenta giorni, determina l'automatica accettazione della domanda.

7.3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

7.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

7.5. I minori che abbiano già compiuto 14 anni di età possono diventare soci dell'Associazione su autorizzazione e richiesta sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.

Articolo 8

Diritti e doveri degli associati

8.1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea;
- b) votare in Assemblea. Tale diritto, sia attivo sia passivo, è acquisito solo dai soci maggiorenni dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, salvo rigetto motivato della stessa da parte del Consiglio Direttivo;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e proporre eventuali modifiche o integrazioni, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, e consultare i verbali;
- d) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di parteciparvi e di controllarne l'andamento;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività dell'Associazione;
- f) frequentare i locali dell'Associazione;

g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi e nei limiti dell'Articolo 17 del Codice del Terzo Settore;

h) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione previa sottoscrizione di una dichiarazione di rispetto della normativa in materia della privacy.

8.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

8.3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

d) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

8.5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

8.6 il Consiglio Direttivo può ammettere temporaneamente associati sostenitori, iscrivendoli in apposito libro sei soci sostenitori, aventi diritto esclusivamente a partecipare a singole iniziative sociali sostenendone proporzionalmente il costo ovvero contribuendo volontariamente e senza limiti prefissati alle spese della associazione per un periodo di tempo limitato. Ad essi non competono i diritti e gli obblighi spettanti ai soci ordinari.

Articolo 9

Cause di cessazione del rapporto associativo

9.1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Articolo 7 del presente Statuto.

9.2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) assumere o avere assunto comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

9.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri membri, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e

non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

9.4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III. NORME SUL VOLONTARIATO

Articolo 10

Dei volontari e dell'attività di volontariato

10.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

10.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

10.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11. Dei volontari e delle persone retribuite

11.1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

11.2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Titolo IV. ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Organi dell'Associazione

12.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'Articolo

30 del Codice del Terzo Settore;

e) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'Articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

12.2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 13

L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

13.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

13.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun delegante può delegare un solo delegato e ciascun delegato può avere al massimo una delega.

13.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari, opportunamente giustificati dal Direttivo, [67]il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo (i) da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o (ii) da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o (iii) dal Collegio dei Revisori dei Conti.

13.5. Il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

13.6. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta e deve pervenire agli associati con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima sia di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

13.7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione salvo casi di forza maggiore, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

13.8. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

13.9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, a ciò appositamente nominato, ed

eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 14

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

14.1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, che dovrà comunque essere dispari, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'Articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'Articolo 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

14.2. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'Articolo 21 del Codice Civile.

14.3. L'Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

14.4. Salvo diversa specifica previsione nel presente Statuto, le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta.

Articolo 15

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

15.1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

15.2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio,

l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 16

L'Assemblea degli associati: regole di voto

16.1. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo per ciascun associato, indipendente che si tratti di persona fisica o persona giuridica. Per le persone giuridiche, il voto è espresso da parte del rappresentante legale o da persona formalmente delegata ad-hoc.

16.2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati e la cui associazione sia stata richiesta almeno 90 (novanta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

16.3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

16.4. Gli amministratori non hanno diritto di voto quando lo stesso riguardi **l'approvazione del bilancio** e loro personali responsabilità.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

17.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero di tre o cinque o sette consiglieri. Tale numero è deciso dall'Assemblea prima del voto sui componenti.

17.2. Se al termine della votazione due o più candidati riportano lo stesso numero di voti tale da essere in posizione utile per l'elezione, risulta eletto quello iscritto da più anni. In caso di ulteriore parità, si procederà ad una ulteriore votazione di spareggio.

17.3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

17.5. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Nel caso di composizione del Consiglio limitato a tre, le cariche del Vicepresidente e del Segretario coincidono.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

18.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, la convocazione va fatta entro 7 giorni dalla richiesta.

18.2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai

Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

18.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

18.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

18.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

18.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità, la proposta sottoposta a votazione si intende respinta.

18.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

18.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 19

Competenze del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in linea con i deliberati e le indicazioni dell'Assemblea, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme ad una relazione sull'attività svolta;

b) approvare il bilancio di previsione redatto dal Tesoriere, entro il 30 novembre dell'anno precedente cui lo stesso bilancio si riferisce;

c) redigere la proposta di programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

g) redigere le proposte di eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

j) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

o) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

19.2. Al Consiglio Direttivo si applica l'Articolo 2382 del Codice Civile con riferimento alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'Articolo 2475-ter del Codice Civile.

19.3. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

19.4. Il Consiglio Direttivo può affidare a singoli associati anche esterni allo stesso Organismo, con deliberazione motivata, deleghe per l'attuazione di progetti o attività specifiche, informandone tutti i soci. Tale eventuale delega, fatti salvi i casi di cui al successivo punto 20.7 e al successivo punto 33.3, è da intendersi come meramente operativa e non può includere in alcun caso la rappresentanza legale.

Articolo 20

Il Presidente

20.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

20.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

20.3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

20.4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

20.5. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo. Al Presidente dell'Associazione compete, altresì, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In particolar modo, ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione nei riguardi sia degli associati sia dei terzi;

b) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.

c) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

d) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

e) verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità.

20.6. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

20.7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 21

Il Segretario

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri

sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Articolo 22

Il Tesoriere

22.1 Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri ha i seguenti compiti:

a) sovrintendere alla corretta tenuta contabile e della conservazione della relativa documentazione, alla tenuta dei registri contabili, nonché all'adempimento delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo circa incassi e pagamenti;

b) predisporre, entro il 15 febbraio dell'anno precedente quello di riferimento, la bozza di Bilancio preventivo da sottoporre al voto del Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

23.1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Articolo 17.3 del presente Statuto o di cui al Codice Civile in quanto applicabile;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Articolo 9 del presente Statuto.

23.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione, unicamente per i posti resisi vacanti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

23.3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

23.4 Nel caso di cessazione dall'incarico simultanea di tutti i Consiglieri, gli adempimenti di cui al comma precedente sono svolti dal Socio più anziano in termini di iscrizione all'Associazione, ad esclusione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 24

L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

24.1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno) a 3 (tre) membri,

eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri nel caso di Organo di Controllo collegiale o l'Organo di Controllo monocratico deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

24.2. L'Organo di Controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

24.3. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

24.4. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

24.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

24.6. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'Articolo 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 25

Competenze dell'Organo di Controllo

25.1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'Articolo 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

25.2. Nei casi previsti dall'Articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

25.3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 26

L'Organo di Revisione

26.1. L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 1 (uno) a 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'Organo di Revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

26.2. L'Organo di Revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

26.3. L'Organo di Revisione collegiale nomina al proprio interno un Presidente.

26.4. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

26.5. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

26.6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

26.7. I membri dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 27

Responsabilità degli organi sociali

27.1. Fino al completamento delle procedure di Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Titolo V. I libri sociali

Articolo 28

Libri sociali e registri

28.1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
- f) il libro dei soci sostenitori e volontari

28.2. I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza e che si impegni al rispetto della normativa sulla privacy; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 29

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

29.1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

29.2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

29.3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse di cui al precedente Articolo 3.

Articolo 30

Patrimonio e risorse economiche dell'Associazione

30.1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

30.2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti o al sostegno operativo dell'Associazione;
- d) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
- k) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

30.3. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 31

Scritture contabili e bilancio

31.1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

31.2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

31.3. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Titolo VII. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 32

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

32.1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

32.2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

32.3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'Articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VIII. Disposizioni finali

Articolo 33. Sedi decentrate

33.1. L'Associazione favorisce e promuove lo sviluppo di strutture, strumenti ed attività diffuse su tutto il territorio nazionale ed Europeo e a tal fine promuove la nascita di sedi decentrate dell'Associazione, la cui istituzione è demandata al Consiglio Direttivo e che dovranno operare sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

33.2. Le sedi decentrate sono riconosciute quali sedi operative nel momento in cui abbiano almeno 5 soci (sedi locali), almeno 10 soci (sedi regionali), almeno 10 soci (sedi in altri paesi).

33.3. Il Consiglio Direttivo può affidare il potere di firma e rappresentanza legale ad associati diversi dal Presidente per le attività di dette sedi distaccate, qualora ubicate fuori dalla Sicilia. In tal caso il predetto associato è tenuto a inviare al Consiglio Direttivo con cadenza semestrale una relazione sulle attività svolte.

33.4. Ulteriori modalità di gestione, coordinamento e controllo delle attività delle sedi decentrate vengono stabilite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Tale regolamento dovrà anche prevedere norme per la gestione contabile/finanziaria e per i rapporti finanziari fra sedi distaccate e fra queste e la sede centrale.

Articolo 34

Organi di informazione dell'Associazione

34.1. L'Associazione può dotarsi di uno o più strumenti di informazione finalizzati a comunicare le proprie attività ai soci e al più vasto pubblico.

34.2. Ai fini del presente Statuto, si intende quale "Sito dell'Associazione" quello associato al dominio Internet www.informa-giovani.net, mentre resta intesa che l'Associazione può dotarsi di altri siti e testate.

34.3. In particolare, l'Associazione potrà gestire i domini Internet

"informa-giovani.net", "campidivolontariato.net", "elearning-informagiovani.net" e loro omologhi.

Articolo 35
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

PIETRO GALLUCCIO -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).